

vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;
2006: — 1.500;
2007: — 1.500.

6. 734. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 91. (ex 6. 57.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: restando comunque consentite le assunzioni di personale tecnico per il potenziamento dei servizi informatici e telematici, e per l'applicazione delle tecnologie digitali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). 1. Il Ministro

dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, provvede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

6. 92. (ex 6. 118.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il divieto di cui al comma 8 lettera b) non si applica alle assunzioni di personale relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono. La deroga al divieto è altresì estesa alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro.

6. 93. (ex 6. 155.) Alberto Giorgetti.

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato

per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 94. (ex 6. 55.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: per via telematica.

***6. 95.** (ex 6. 6. e 6. 97) Olivieri, Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: per via telematica.

***6. 96.** (6. 78.) Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: per via telematica.

***6. 98.** (ex 6. 141.) Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 13, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 99. (ex 6. 1.) Olivieri.

Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

6. 735. Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

6. 736. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spina, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

***6. 737.** Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.

Al comma 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo *con le seguenti:* i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

***6. 739.** Olivieri, Boato, Kessler

Al comma 13-ter, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni di euro *con le seguenti:* 1.200 milioni di euro.

6. 740. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spina, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 13-ter, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

6. 741. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

- 6. 742.** Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, *con le seguenti:* 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

- 6. 101.** (ex 0. 6. 175. 37.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

Sopprimere il comma 14-ter.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manfatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, n. 1), lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

6. 744. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 14-ter.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 1.200 milioni di euro.

6. 745. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 14-quinquies, sostituire la parole: 10 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 550 milioni di euro.

6. 747. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 14-quinquies, sostituire la parole: 10 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,25 per cento.

6. 748. Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - (Disposizioni in materia di funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). 1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

i-bis) i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.

6. 01. (ex 6. 06.) Giudice, Verro, Savo, Blasi, Mariotti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

1) straordinarietà e temporaneità del contributo;

2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;

3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato — Città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l'applicazione del contributo.

***6. 02.** (ex 6. 022. e 32. 52.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuolo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni). 1. A decorrere dall'anno 2005 è istituito, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2005.

2. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quali l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 70.000.

6. 04. (ex 6. 010.) Realacci, Lettieri, Squaglia.

Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 45.000.

0. 6. 0600. 2. Olivieri, Maurandi, Mariotti, Ventura, Innocenti.

Al comma 2, dopo le parole: al recupero inserire le altre: da parte dei legittimi proprietari.

0. 6. 0600. 1. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

ART. 6-bis.

(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni).

1. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

Conseguentemente alla tabella A: voce Ministero dell'interno, variare gli importi come segue:

2005: — 5.000.

6. 0600. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. 1. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato

A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti ».

2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate in 100 milioni di euro per l'anno 2005 e in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 25 della legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

6. 05. (ex 6. 011.) Realacci, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio).* 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 60 milioni di euro per l'anno 2007, l'onere di ammortamento dei

mutui è a carico dello Stato. Per le finalità di cui al presente articolo, per la determinazione del maggior onere di acquisizione di aree si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

****6. 09.** (ex 6. 014.) Crisci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio). 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 60 milioni di euro per l'anno 2007, l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato. Per le finalità di cui al presente articolo, per la determinazione del maggior onere di acquisizione di aree si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

****6. 010.** (ex 6. 017) Crisci, Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000). 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 113-bis. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 19, e 23 maggio 2000, n. 164 ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi previo pagamento periodico di un congruo canone concessorio o di un canone di locazione (*leasing*) agli enti locali proprietari ».

c) il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimo-

niali a disposizione dei gestori incaricati dalla gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un congruo canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla Società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 ».

6. 012. (ex 6. 024.) Peretti, Liotta, Romano, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. È consentita la gestione in economia, anche per servizi di cui al precedente articolo 113, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno economicamente per l'ente locale procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto: dei servizi di cui al precedente comma 2, dei servizi culturali e del tempo libero anche a società, associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate ».

6. 011. (ex 6. 021.) Peretti, Liotta, Romano, Osvaldo Napoli.

(A.C. 5310-bis – Sezione 5)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Altri enti).

1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di

previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 6 e 22 della presente legge, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Altri enti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 37-quinquies — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

7. 1. (ex 7. 2.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

(A.C. 5310-bis – Sezione 6)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Disposizioni in materia di finanza
regionale e locale).*

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

7-bis. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

7-ter. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, e aggiungere le seguenti: ,a decorrere dall'anno 2006,

Conseguentemente:

al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2005 con le seguenti: 31 luglio 2006;

al comma 2:

sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005;

aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 2006.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « Per l'anno 2004 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2005 », dopo la parola « rideterminate, » è aggiunta la seguente: « rispettivamente, » dopo le parole « entro l'11 agosto 2004 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro l'11 agosto 2005 »;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi

dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma i destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario »;

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2001-2005 ».

8. 1. (ex 8. 97. e 8. 127) Gambini, Vermetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Ciaiente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Soro, Squeglia, Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Giacco, Bielli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 »

sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i Soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 cd il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEV. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le autorizzazioni di spesa.

6. Alla lettera e), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle altre: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. La lettera b) comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 17. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

8. 2. (ex 8. 50.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005

Conseguentemente al medesimo comma 2:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse trasferite alle Regioni per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementate di 474,443 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di strutture da adibire a nidi d'infanzia e per la copertura degli oneri di gestione nell'avvio dell'attività di nidi d'infanzia ».

all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo *Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000

ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 3. (ex 8. 107.) Capitelli, Zanotti, Magnolfi, Turco, Gracco, Pisa, Bolognesi, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Valpiana, Bellillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

8. 6. (ex 8. 94.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2005: — 30.000.

8. 7. (ex 8. 25) Saglia, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze — legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 250 milioni.

8. 8. (ex 8. 34.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

* **8. 9.** (ex** 8. 125 e **8. 95.) Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Soro, Giacco, Michele Ventura, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Oliveri, Pennacchi, Visco, Bielli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

* **8. 10.** (ex** 8. 64 e ex 8. 1.) Potenza, Lusetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

* **8. 11.** (ex 8. 130. e 8. 06.) Tarantino, Giudice, Blasi, Gioacchino Alfano, Milanese.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con riferimento a quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della